

Movimentazioni tra Paesi Comunitari e Paesi Allegato II Parte 1

Provenienza e/o Destinazione	Requisiti
<p><i>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria</i></p> <p>Inclusi: Ceuta, Guiana Francese, Guadalupe, Isole Azzorre, Isole Baleari, Isole Canarie, Isole Faeroer, Madeira, Martinica, Melilla, Reunion</p> <p>E</p> <p>Paesi Allegato II Parte 1: Andorra Croazia * Gibilterra Groenlandia Islanda Isole Fær Øer Lichtestein Monaco Norvegia San Marino Svizzera Stato Città del Vaticano</p>	<p>1) animali identificati con microchip o tatuaggio (sino al 03\07\2012),</p> <p>2) animali scortati da Passaporto individuale, conforme al Reg. 577/13, attestante vaccinazione antirabbica.</p> <p>Se autorizzati dal paese di destinazione possono muoversi anche animali non vaccinati di età inferiore a tre mesi purché:</p> <p>-abbiano soggiornato solo nel luogo di nascita, senza contatti con animali selvatici potenzialmente esposti all'infezione, o -siano dipendenti ed accompagnati dalla madre (Italia, Francia e Spagna non li autorizza)</p>
<p>I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra i paesi e i territori seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali di tali paesi e territori:</p> <p>a) San Marino e l'Italia, b) il Vaticano e l'Italia; c) Monaco e la Francia; d) Andorra e la Francia; e) Andorra e la Spagna f) la Norvegia e la Svezia; g) le Isole Fær Øer e la Danimarca; h) la Groenlandia e la Danimarca.</p>	

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione.